

Ristoranti, contributo per gli acquisti dal 14 agosto

Istanze fino al 28 novembre Prodotto principale non oltre il 50% della spesa

Alessandra Caputo

Il 28 novembre scade il termine per chiedere il contributo ristorazione.

L'articolo 58 del decreto "Agosto" (Dl 104/2020) ha previsto l'istituzione di un fondo con dotazione di 600 milioni, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari.

Possono accedere al contributo le imprese in attività alla data del 15/08/2020, con codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00. Si tratta principalmente di ristoranti, pizzerie, mense, catering.

Condizione per ottenere il contributo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (quindi deve esserci una riduzione superiore al 25%). Ai soggetti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di calo.

Il contributo è riconosciuto per gli acquisti di prodotti che provengono da filiere agricole e alimentari effettuati dopo il 14 agosto 2020 e fino alla data di presentazione della domanda. Sono inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura, Dop e Igp, prodotti acquistati direttamente da produttori e prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

Pena il rigetto della domanda, il richiedente deve accertarsi che:

- ➔ gli acquisti abbiano ad oggetto almeno tre tipologie di prodotti (latte, vino e pasta, ad esempio);
- ➔ il prodotto principale (cioè quello che ha generato la spesa maggiore) non superi il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.

La spesa sostenuta deve essere compresa tra mille e 10mila euro (Iva esclusa).

Come previsto dal decreto Mipaaf 27 ottobre 2020, che ha stabilito i criteri e le modalità di erogazione del contributo, le domande devono essere presentate tramite

il sito www.portaleristorazione.it. In alternativa, è possibile presentare domanda presso gli uffici postali. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e non può essere presentata da un intermediario.

È previsto un contributo di accesso, pari a 30 euro, che si paga al momento dell'iscrizione al portale o tramite bollettino, per chi accede via Poste.

Per ogni domanda ammessa è garantito il rimborso di mille euro; le risorse che rimangono a disposizione saranno ripartite tra tutti i beneficiari che ne hanno diritto, ~~ognuno fino a un massimo di 10 mila euro, fermo restando che il contributo non può~~ mai essere superiore alla spesa sostenuta.

Gli acquisti devono essere comprovati da idonea documentazione fiscale (fatture, ddt) e devono essere "quietanzati", cioè occorre dimostrare che il pagamento è avvenuto. A tal fine si possono usare i moduli disponibili nella sezione "Documentazione" del portale. Occorre tenere presenti anche gli allegati di cui al Dm 27 ottobre 2020, articolo 5.

Il rimborso verrà erogato con un anticipo del 90% e il saldo del 10% dopo aver presentato le quietanze di pagamento.

Il contributo rileva ai fini del de minimis e non è tassato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Caputo

DM 27/10/2020

Art. 5

Procedura di richiesta del contributo

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro la data fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126. L'accettazione della domanda e' subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita IVA-codice Ateco cosi' come indicati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di idonei servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero.

2. Alla domanda e' acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente:

a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;

b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;

c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.

3. Il soggetto beneficiario provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti di cui al comma 3 dell'art. 4 effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.